

STATUTO CONSORZIO TOSCANA MANIFATTURE

ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA N.7545

CAPO I / DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione - sede

Al consorzio è attribuita la seguente denominazione sociale "CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA TOSCANA MANIFATTURE", denominato anche più brevemente "CONSORZIO TOSCANA MANIFATTURE".

La sede del consorzio è fissata in Comune di S. Croce sull'Arno (Provincia di Pisa), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter, Disposizioni di Attuazione Codice Civile.

Il consorzio potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali comunque denominate, in Italia od all'estero.

La decisione di istituire e sopprimere sedi secondarie spetta ai soci, mentre la decisione di istituire o sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici e unità locali comunque denominate, spetta all'organo amministrativo.

Articolo 2 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata una o più volte o anticipatamente sciolto mediante deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3 - Scopo

Il consorzio non ha fini di lucro ed è costituito come sodalizio delle aziende calzaturiere svolgenti sia attività industriale, sia artigianale che commerciale ed in genere per ogni attività manifatturiera.

Ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soggetti consorziati, attraverso la gestione di servizi nel settore del terziario avanzato e tradizionale, con particolare riferimento alla promozione e alla razionalizzazione delle attività di approvvigionamento, di produzione, di promozione, di vendita e di trasporto. In generale lo scopo per il quale il consorzio è costituito è quello di coordinare e gestire una o più fasi imprenditoriali delle attività dei soggetti consorziati (ad titolo esemplificativo: lavorazione delle materie prime o dei semilavorati, trasporto, creazione di una rete distributiva comune, magazzinaggio, servizi tecnici), la razionalizzazione produttiva e l'integrazione logistica tipiche della filiera di prodotto a fornitura integrata, la cooperazione tra impresa finale e impresa di fornitura, l'organizzazione delle imprese che fanno parte della filiera di fornitura, la gestione di ogni parte del ciclo produttivo, la capacità di adattamento dinamico alle richieste mutevoli di mercato, la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi dei consorziati e il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

Esso quindi potrà:

- stipulare, anche su mandato dei singoli consorziati o per gruppi, contratti di acquisto di

materie prime, semilavorati e prodotti, nonché di vendita di beni costituenti oggetto delle attività delle singole imprese dei consorziati;

- assumere la veste di mandataria per l'espletamento di tutte le pratiche relative alla vita delle aziende dei consorziati in ogni settore dell'attività finanziaria, legale e fiscale ecc.;
- creare nei modi e nei tempi più opportuni marchi collettivi di qualità;
- prendere gli opportuni contatti con tutte le autorità comunali, provinciali e regionali nonché quelle dello stato;
- sottoscrivere e acquistare quote di partecipazione in società cooperative, società a responsabilità limitata, società per azioni di aziende del comparto calzaturiero svolgenti attività industriale o artigianale o commerciale e in genere ogni attività manifatturiera;
- sottoscrivere o acquistare azioni, quote sociali e comunque compartecipazioni in società ed enti di qualunque tipo e genere (previa delibera dell'assemblea dei consorziati, se trattasi di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata e salvo comunque il diritto di recesso), partecipare a consorzi il cui oggetto sociale abbia affinità con quello di una azienda calzaturiera;
- promuovere e gestire interventi di formazione sia per persone non occupate che per persone occupate, che per imprenditori e loro collaboratori, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati;
- infine svolgere ogni attività e prendere tutte le iniziative economiche e finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano necessarie e utili per il raggiungimento degli scopi che il consorzio come sopra detto si propone.

Articolo 4 - Oggetto

Considerato lo scopo del consorzio, come sopra opportunamente descritto, nonché gli interessi e i requisiti dei consorziati, come di seguito determinati, il consorzio ha come oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possano giovare ai consorziati nella loro attività d'impresa e, pertanto, tutelare gli interessi generali dei consorziati e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità e organizzazione economica;

la ricognizione e il monitoraggio delle esigenze della categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definite PMI);

lo svolgimento diretto e indiretto di tutte le iniziative, la fornitura e la gestione di tutti i servizi finalizzati a promuovere, organizzare, razionalizzare il trasferimento delle innovazioni tecnico-scientifiche alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definite PMI) della filiera calzaturiera della Regione Toscana onde favorirne lo sviluppo sostenibile, la qualità produttiva, la competitività e l'incremento occupazionale;

la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi dei consorziati e il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;

la formazione specialistica per l'internazionalizzazione;

la tutela o l'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati dai consorziati nei mercati esteri.

Presterà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistenza ai consorziati in materia di prevenzioni infortuni, igiene nei luoghi di lavoro, agevolazioni finanziarie, ricerca, formazione professionale, contrattualistica, sviluppo commerciale all'estero attraverso la promozione, organizzazione e coordinamento di mostre e fiere nazionali e internazionali e in genere altri

servizi richiesti dai consorziati.

Il consorzio inoltre potrà, nel rispetto della relativa normativa tempo per tempo vigente:

- stipulare contratti, convenzioni e accordi con privati, enti, associazioni e società pubbliche o private;
- partecipare a tutte le iniziative, promosse da associazioni oppure direttamente, idonee a promuovere, organizzare e razionalizzare il trasferimento, la condivisione delle innovazioni tecnico-scientifiche;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, creditizia e finanziaria utili al conseguimento degli scopi consortili o comunque attinenti ai medesimi;
- avvalersi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, quelle disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati;
- assumere, con deliberazione dell'organo competente interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in aziende del comparto calzaturiero svolgenti attività industriale, oppure artigianale oppure commerciale ed in genere ogni attività manifatturiera;
- dare adesione e partecipare ad Enti, Organismi Economici, Consortili e Fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare le attività del comparto calzaturiero o concedere avalli cambiari ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai consorziati ed agli enti collegati;
- organizzare e gestire corsi di formazione professionale per i propri consorziati e per terzi, stipulando convenzioni con enti pubblici o privati;
- attivare servizi, con personale e mezzi idonei alle esigenze, comunque utili all'espletamento delle attività dei consorziati;
- importare materie prime e semilavorati;
- registrare marchi in contitolarità o collettivi.

Il consorzio può ricevere prestiti dai consorziati, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei consorziati con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

CAPO II / CONSORZIATI

Articolo 5 - Requisiti e numero dei consorziati

I consorziati devono far parte della categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definite PMI) della filiera calzaturiera della Regione Toscana purché non assoggettate a procedure concorsuali. Possono assumere la qualifica di consorziati gli enti pubblici e privati che siano ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.

Articolo 6 - Ammissione dei consorziati

Chi intenda essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente all'articolo 5 comma 1. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in € 1.291,15.

Articolo 7 - Obblighi dei consorziati

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati, con esclusione degli enti pubblici anche territoriali, sono altresì tenuti:

- a) alla corresponsione di contributi annuali o una tantum, in relazione alle esigenze e/o ai programmi del consorzio contributi potranno essere in conto capitale e accantonati apposita riserva indivisibile (il fondo consortile), se destinati ad incrementare la dotazione patrimoniale in aggiunta al fondo consortile, o in conto esercizio e imputati al conto economico se destinati a far fronte a specifici oneri di gestione o richiesti a far fronte di attività e/o prestazioni);
- b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e imputabili ad esso consorziato;
- d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- f) pagare un corrispettivo in denaro (stabilito in contraddittorio tra il consorziato e l'organo amministrativo del consorzio) per l'uso dei servizi consortili;
- g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interne e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- i) favorire gli interessi del Consorzio;
- l) comunicare ogni modifica della struttura o compagine societaria entro 30 gg. dal compimento.

Il consorzio potrà ricevere dai consorziati finanziamenti infruttiferi di interessi o apporti in conto dotazione patrimoniale.

Per il rimborso dei finanziamenti dei consorziati si applica l'art.2467 del codice civile dettato in materia di società a responsabilità limitata.

Al consorzio possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali, enti pubblici e privati.

CAPO III / RECESSO ED ESCLUSIONE - FONDO CONSORTILE

Articolo 8 - Recesso dei consorziati

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni i cui effetti sono tali da permanere anche posteriormente alla data di recesso, gli obblighi devono essere comunque adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

Articolo 9 - Trasferimento dell'azienda

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Articolo 10 - Esclusione del consorziato

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 11 - Rimborso della quota

Nei casi di recesso o esclusione al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio, rinunciando fino da ora ad ogni eccezione alla compensazione.

Il momento in cui nasce il diritto alla liquidazione della quota coincide con lo scioglimento del consorzio, in quanto in consorziati non possono chiedere la divisione del fondo finché dura il consorzio.

Art. 12 - Trasferimento delle quote

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art. 9.

Articolo 13 - Fondo consortile - fondi di riserva

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali versamenti successivi e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Il fondo consortile costituisce il patrimonio del consorzio e ha lo scopo di far fronte alle obbligazioni esclusivamente consortili.

Per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, né i creditori individuali dei consorziati vi possono avanzare pretese. Pertanto il socio recedente o escluso non può esigere il soddisfacimento del suo diritto alla quota fino allo scioglimento del consorzio.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d'ammontare inferiore a Euro 1.291,15 né superiore al venti per cento del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

CAPO IV / ESERCIZIO - BILANCIO - ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 14 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. All chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio. L'assemblea dei consorziati per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto del consorzio.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Articolo 16 - Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Articolo 17 - Cariche onorifiche

Al consiglio direttivo è attribuita la facoltà di insignire di cariche onorifiche persone che si siano distinte per alti meriti.

CAPO V / DECISIONI DEI CONSORZIATI

Articolo 18 - Competenze rimesse alle decisioni dei consorziati

I consorziati decidono sugli argomenti che uno o più membri dell'organo amministrativo, o almeno un terzo dei consorziati, sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei consorziati:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dei membri dell'organo amministrativo e la loro revoca, nonché, fatte salve le previsioni inderogabili di legge, la struttura dell'organo amministrativo plurisoggettivo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, e la loro revoca;
- d) le modificazioni del contratto di consorzio (ad esempio la proroga o la riduzione della durata del consorzio, il cambiamento dell'oggetto del contratto, le condizioni di ammissione di nuovi consorziati, la trasformazione, la scissione e la fusione) con esclusione della decisione in merito all'ingresso di nuovi consorziati, la quale è di competenza dell'organo amministrativo;
- e) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 19 - Assemblea dei consorziati

L'assemblea dei consorziati è convocata, anche fuori della sede legale del consorzio purché in Italia o in altro stato della Unione Europea o comunque confinante con l'Italia, da uno o più membri dell'organo amministrativo o da almeno un terzo dei consorziati, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata spediti ai consorziati almeno 8 (otto), 30 (trenta) se la convocazione è fuori dall'Italia, giorni prima dell'adunanza nel domicilio del consorziato. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal consorziato destinatario, in modo comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea sarà validamente costituita anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi la maggioranza dei consorziati e tutti i membri dell'organo amministrativo e sindaci, quest'ultimi se nominati, siano presenti o siano informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Qualora i membri dell'organo amministrativo od i sindaci, quest'ultimi se nominati, non partecipino all'assemblea, gli stessi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del consorzio, nella quale dichiarino di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno (argomenti da specificarsi in detta dichiarazione scritta) e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Ciascun consorziato può, nell'osservanza delle disposizioni di legge, farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto per il quale non sussistano comunque preclusioni o divieti di legge, mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo le prescrizioni

inderogabili di legge. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio direttivo o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti consorziati con decisione da assumersi con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti all'assemblea; nel caso di designazione del presidente in tal modo, il designato dovrà anzitutto effettuare la verifica del quorum decisionale prescritto per la sua designazione. Il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente stesso, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. In ogni caso è escluso il voto segreto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della assemblea. La sussistenza del quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea stessa; le deliberazioni approvate sino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge; per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, occorre convocare una nuova assemblea.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato al comma precedente (metà più uno dei consorziati), l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati. L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti.

Articolo 20 - Modificazioni dell'atto costitutivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati presenti all'assemblea.

CAPO VI / AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 21 - Nomina dei membri dell'organo amministrativo - Durata dei membri dell'organo amministrativo - Cessazione dei membri dell'organo amministrativo

Il consorzio è amministrato da uno o più membri, secondo quanto stabilito in sede di nomina dall'assemblea dei consorziati.

Ai membri dell'organo amministrativo si applica, salvo espressa deroga sancita in sede di nomina o con successiva decisione dei consorziati, il divieto di concorrenza previsto dall'articolo 2390 Codice Civile.

I membri dell'organo amministrativo durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Possono essere nominati membri dell'organo amministrativo soci, i dipendenti e gli amministratori delle società consorziate o anche persone non legate ai consorziati. I membri dell'organo amministrativo sono revocabili con decisione dei consorziati in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere nominato membro dell'organo amministrativo e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Nel caso di più membri dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso di un esercizio si verifica la cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più membri dell'organo amministrativo (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari), gli altri provvedono a sostituirli (cooptazione); i membri dell'organo amministrativo così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio direttivo, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, gli altri consiglieri devono sottoporre alla decisione dei consorziati la sostituzione dei mancanti.

Nel caso di un amministratore unico, la cessazione per dimissioni o scadenza del termine, ha effetto dal momento della nomina del nuovo organo amministrativo da parte dei consorziati; nel frattempo l'amministratore potrà compiere soltanto operazioni di ordinaria amministrazione. In caso di revoca la cessazione ha effetto immediato salvo diversa decisione dei consorziati. In caso di decadenza la cessazione ha effetto immediato.

Articolo 22 - Poteri degli amministratori - Conflitto di interessi

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, ad eccezione: a) delle limitazioni e dei vincoli stabiliti dalla Legge o dal presente Statuto, o dalla decisione di nomina, b) di quanto riservato alla decisione dei soci in forza della Legge, o del presente Statuto, o della decisione di nomina.

Gli amministratori che hanno, anche potenzialmente, un interesse in conflitto con il consorzio relativamente ad una determinata operazione, devono avvertire gli altri amministratori, ed il collegio sindacale se esistente, di tale situazione di conflitto. Nel caso che l'organo amministrativo del consorzio sia costituito da un Amministratore Unico, questi dovrà in tal caso convocare l'assemblea dei consorziati e, previa informativa, richiedere l'autorizzazione dell'assemblea stessa per il compimento dell'operazione.

Fatta salva le prescrizioni inderogabili di legge in materia di annullamento dei contratti e di impugnazione delle decisioni degli amministratori, gli amministratori che hanno, anche potenzialmente, un interesse in conflitto con il consorzio relativamente ad una determinata operazione, devono astenersi dall'assumere qualsiasi decisione in merito al suo compimento. Qualora la loro decisione risulti indispensabile al fine di raggiungere il quorum decisionale previsto e sia perciò impossibile assumere in merito alcuna decisione, deve essere investita della decisione l'assemblea dei consorziati appositamente da convocare.

Articolo 23 - Forme di amministrazione

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo.

Tuttavia, salve le particolari ed inderogabili competenze del consiglio di amministrazione stabilite dalla legge, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella decisione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258, Codice Civile, ma la decisione di cui all'articolo 2257, comma 3, Codice Civile e quella di cui all'articolo 2258, comma 2, Codice Civile è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 24 - Presidente del consiglio direttivo - Decisioni del consiglio direttivo - Funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, ed eventualmente uno o più vice presidenti, se non già nominati dai consorziati.

Le decisioni del consiglio direttivo devono essere adottate con metodo collegiale. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale del consorzio od in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) oppure per mezzo di una comunicazione via fax, via posta elettronica (e-mail) o con consegna a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, il termine potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma od inviato per telefax al numero di telefax notificato al consorzio. La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri. Le riunioni del consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati. Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà anche essere estraneo al consiglio.

Articolo 25 - Amministratori delegati

Il consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 26 - Rappresentanza

La rappresentanza del consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, a seconda della forma prescelta dell'organo amministrativo e del suo funzionamento:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio direttivo;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente o congiuntamente a seconda di quanto deciso dai soci in sede di nomina, in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'articolo 2257, Codice Civile;
- a tutti gli amministratori, disgiuntamente o congiuntamente a seconda di quanto deciso dai soci in sede di nomina, in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'articolo 2258,

Codice Civile. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

CAPO VII / CONTROLLI

Articolo 27 - Organo di controllo

Il consorzio, con decisione dei consorziati, può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, comma I, Codice Civile, un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, o un Revisore, nominati e funzionanti ai sensi di legge. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la funzione di revisione legale dei conti.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, con decisione dei consorziati deve essere nominato un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, ovvero un Revisore ai sensi dell'articolo 2477, Codice Civile.

CAPO VIII / SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - Cause di scioglimento

Il consorzio si scioglie nei casi di legge.

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento del consorzio, l'assemblea dei consorziati determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le competenze e, in caso di più liquidatori, se gli stessi dovranno operare congiuntamente oppure disgiuntamente.

CAPO IX / DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di Consorzi volontari tra imprenditori.